

## **Agenzia Regionale di Sanità della Toscana**

### **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE ECONOMICA ANNO 2024**

Premesso che:

- in data 5 dicembre 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo decentrato per il personale non dirigente dell'ARS relativo alla sola parte economica inerente la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2024;

- in data 19 dicembre 2024, il Collegio dei revisori dei conti dell'ARS ha espresso parere favorevole riguardo la suddetta ipotesi di contratto e ne ha certificato positivamente la rispondenza ai profili di compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio e la normativa, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

- il Direttore dell'ARS, con decreto n. 90 del 20.12.2024, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del predetto accordo;

In data 30 dicembre 2024, tra:

- la delegazione di parte pubblica, nella persona del suo Presidente:

Federico Gelli - Direttore dell'ARS                      **Firmato**

- la Rappresentanze sindacale unitaria:

**Firmato**

**Firmato**

**Firmato**

- **le Organizzazioni Sindacali territoriali:**

FP CGIL                      **Firmato**

UIL FPL                      **Firmato**

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo (solo parte economica) per l'anno 2024 del personale non dirigente dell'ARS.

## PARTE ECONOMICA

### Premessa

Il presente contratto collettivo integrativo ha per oggetto la definizione, per l'anno 2024, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. a) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022.

### Articolo 1 Disposizioni generali

1. Le risorse decentrate vengono determinate annualmente secondo la vigente normativa. Si richiama in merito quanto previsto al Titolo II, "Risorse decentrate", artt. 4 e 5, del Contratto-parte normativa triennio 2023-2025 sottoscritto in via definitiva in data 5 marzo 2024.
2. Le risorse decentrate così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina dell'art. 80 del CCNL 16.11.2022.

### Articolo 2 Costituzione Risorse Contrattazione

1. Il fondo delle risorse economiche destinate alla contrattazione decentrata integrativa, determinate secondo la previsione dell'articolo 79 del CCNL 16 novembre 2022, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, viene costituito annualmente in coerenza con i vincoli di bilancio e con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria ed è suddiviso in risorse stabili e risorse variabili.
2. Le parti prendono atto della costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 disposta, nel rispetto delle disposizioni del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e delle norme vigenti (art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017), con decreto del Commissario-Direttore n. 75 del 22/11/2024, che ammonta a Euro € **331.718,72** come di seguito descritto in tabella:

<b>FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE COMPARTO - ANNO 2024</b>			
<b>RISORSE STABILI</b>			
Disposizione	Descrizione	risorse non soggette a limite anno 2016	importo
<b>Art. 79, comma 1, lett. a): risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018</b>	art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018 Importo unico consolidato all'anno 2017 al netto P.O. (e della decurtazione permanente di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013)		295.613,32 €
	art. 67 c. 2 lett.a) CCNL 2016-2018 Incremento 83,20 per personale in servizio al 31.12.2015	cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018	3.993,60 €
	art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016-2018 Incrementi differenziali progressioni economiche orizzontali (ex art. 64)	cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018	4.100,98 €
	art. 67 c.2. lett. c) CCNL 2016-2018 Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato		- €
	art. 67 c. 2 lett.g) CCNL 2016-2018 Importi corrispondenti a stabili riduzioni dei compensi per lavoro straordinario		- €
	<b>totale</b>		<b>303.707,90 €</b>

#### *incrementi previsti dal nuovo CCNL 16.11.2022*

<b>Art. 79, comma 1, lett. b)</b>	Incremento 84,50 per personale in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio)	ex art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	4.394,00 €
<b>Art. 79, comma 1, lett. c)</b>	Risorse stanziata per incremento stabile della dotazione organica	art. 11 d.l. 135/2018 convertito in l. 12/2019	1.060,92 €
<b>Art. 79, comma 1, lett. d)</b>	Differenziali stipendiali personale in servizio al 01/01/2021	art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	4.287,40 €
<b>Art. 79, comma 1 bis</b>	Differenziali stipendiali personale inquadrato in B3 ed in D3 (decorrenza 1/4/2023)	ex art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022	- €
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>			<b>313.450,22</b>

<b>RISORSE VARIABILI</b>			
<b>Art. 79, comma 2, lett. a): risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018</b>	a1) Art. 67, comma 3, lett. a) risorse conto terzi	Orientamento Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) e giudici contabili	4.000,00 €
	a2) Art. 67, comma 3, lett. c) per incentivi funzioni tecniche RT	Corte dei Conti sezione Autonomie Locali n. 6/2018	10,39
<b>Art. 79, comma 2, lett. b)</b>	Integrazione 1,2% monte salari anno 1997 (ex art. 67 comma 4 ccnl 2016-2018)		- €
<b>Art. 79, comma 2, lett. c)</b>	risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative e gestionali anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato		- €
<b>Art. 79, comma 2, lett. d)</b>	Economie straordinario		- €
<b>Art. 79, comma 3</b>	0,22% monte salari anno 2018, quota d'incremento del fondo proporzionale	ex art. 79 comma 6 CCNL 2019-2021	1.909,37 €
<b>art. 80 comma 1</b>	Somme non utilizzate negli anni precedenti (economie parte stabile)	orientamento Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) e giudici contabili	12.348,74 €
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>			<b>18.268,50</b>
<b>TOTALE FONDO 2024</b>			<b>331.718,72</b>

### Articolo 3 Destinazione delle risorse decentrate

1. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 80 comma 1 del CCNL 2019-2021, gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere:
  - a) i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b);
  - b) le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004.

L'ammontare delle risorse necessarie a finanziare tali istituti per ARS è pari a € 109.954,04, come di seguito descritto:

Art. 80 comma 1 CCNL 2019-2021	
<i>Differenziale progressioni economiche</i>	86.043,55
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ex art. 33 CCNL 2002 - 2005	23.910,49
<i>totale RISORSE</i>	<b>109.954,04</b>

2. Le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, prelevate dal fondo specifico relativo alle risorse decentrate stabili, al netto degli impieghi previsti dal comma 1 del presente articolo.
3. Ai sensi dell'art. 80 comma 2, lett. j), del CCNL 2019-2021, le parti concordano di destinare per l'anno 2024 risorse di parte stabile al finanziamento di nuovi differenziali economici, ai sensi dell'art. 14 del CCNL, per un importo complessivo di € 17.100,00, distribuito tra le tre distinte aree secondo l'ordine di graduatoria della relativa procedura selettiva e sulla base di quanto stabilito nel successivo art.5.

4. Le risorse stabili destinate per l'anno 2024 al finanziamento degli impieghi di cui all'art. 80 comma 1 e comma 2 lett. j) ammontano pertanto a complessivi € 127.054,04.

Art. 80 comma 1	<i>Risorse necessarie per impieghi stabili già effettuati</i>	109.954,04
Art. 80 comma 2 lett. j)	<i>Nuovi differenziali stipendiali per progressioni all'interno delle aree</i>	17.100,00
	<i>totale risorse</i>	<b>127.054,04</b>

#### **Art.4 Ulteriori destinazioni**

1. Le parti concordano, quindi, le seguenti destinazioni per l'anno 2024 delle risorse decentrate integrative che residuano:
- a. corrispondere, ai sensi dell'art. 80 comma 2 lett. e) CCNL 2019-2021, i compensi per l'esercizio di specifiche responsabilità, di cui all'art. 84 CCNL 2019-2021, nell'importo complessivo di € **22.000,00**. Le parti danno atto che tale importo è già stato destinato ed impegnato per tale istituto in ottemperanza alla pre-intesa sottoscritta tra le parti in data 25/03/2024, con cui veniva concordato di destinare una quota specifica di risorse del fondo di contrattazione decentrata, non superiore a 22.000 euro, al fine di garantire l'attribuzione e la conseguente erogazione delle indennità di responsabilità in continuità con l'anno precedente.
  - b. corrispondere, ai sensi dell'art. 80 comma 2 lett. g) CCNL 2019-2021, i compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018: per l'anno 2024 trattasi delle risorse relative agli incentivi per funzioni tecniche ricevute da Regione Toscana, per un importo complessivo di € **10,39**. La corresponsione è effettuata sulla base del Decreto Dirigenziale regionale n. 27170 del 29/11/2023 che ha disposto la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e sue ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 43/R del 20 giugno 2020, per un importo di Euro **10,39** a favore di n. 1 dipendente di ARS, specificamente individuato nell'allegato al decreto, che hanno fatto parte del gruppo tecnico di apposita procedura di gara, e secondo le specifiche comunicate dalla stessa Regione nella nota ns. prot. 59/2024.
  - c. erogare, ai sensi dell'art. 80 comma 2 lett. a) e b) secondo i criteri fissati nel Contratto – parte normativa all'art. 7, i compensi diretti ad incentivare la produttività il miglioramento dei servizi con riferimento all'anno 2024 per un ammontare complessivo di € **182.254,29**.

In tale ammontare sono comprese le risorse, pari ad un massimo di € 2.000,00 che le parti concordano di destinare alla maggiorazione del premio individuale, ai sensi dell'art. 81 del CCNL, secondo i criteri fissati nel Contratto-parte normativa triennio 2023-2025 all'art. 8:

Art. 80 comma 2 lett. a) e b) e art. 81	Performance organizzativa ed individuale	€ 182.254,29
	Di cui per Maggiorazione del premio	Max € 2.000,00

- d. corrispondere, ai sensi dell'art. 84-bis del CCNL 2019-2021, l'indennità condizioni di lavoro per maneggio valori di cui all'art. 70 bis CCNL 2016-2018, per un importo massimo di € **400,00**.

#### **Art.5**

##### **Progressioni economiche all'interno delle aree (artt. 14 e 7, c.4, lett c) CCNL)**

1. Con il presente accordo si stabilisce l'attivazione delle procedure per l'attribuzione di progressioni economiche all'interno delle aree (differenziali stipendiali) con riferimento all'anno 2024 e viene preventivamente determinato l'importo da destinare all'effettuazione di nuove progressioni economiche all'interno delle aree, sulla base dei contingenti definiti al successivo comma 9.

2. La decorrenza giuridica ed economica della PEO è fissata, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, al 1° gennaio 2024. Il possesso dei requisiti di accesso è fissato al giorno precedente la data di decorrenza della PEO.
3. In ossequio ai principi di semplificazione e celerità del procedimento la selezione per l'attribuzione della PEO avviene d'ufficio, senza presentazione delle domande da parte delle/dei potenziali aventi diritto, sulla base della verifica sul possesso dei requisiti effettuata da parte dell'Amministrazione. Il competente ufficio del Settore risorse umane, organizzazione e bilancio provvede alla puntuale ricognizione in merito:
  - I. all'individuazione della platea delle/dei potenziali aventi diritto alla PEO, in possesso dei requisiti di accesso previsti all'art. 2 del *Disciplinare per la definizione delle procedure e dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno dell'aree* (Allegato A al Contratto-parte normativa triennio 2023-2025), alla data del 01/01/2024 (cfr. Parere Aran CFL 259).
  - II. all'elaborazione dei punteggi acquisiti da ciascun/a candidata/o, con riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione individuati nell'art. 4 del suddetto Disciplinare e relativi metodi di ponderazione.
4. All'esito delle attività istruttorie di cui sopra si provvederà alla formazione di apposite graduatorie distinte per aree professionali, riportanti, per ciascun/a candidata/o, il punteggio complessivo posseduto. Le graduatorie esauriscono l'efficacia a seguito dell'inquadramento giuridico dei dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e non potranno essere utilizzate per l'attribuzione di nuovi differenziali stipendiali negli anni successivi.
5. Per il personale ammesso alle selezioni che, non ha prestato servizio in tutto o in parte presso ARS, ai fini della formazione della graduatoria e nell'ambito delle attività istruttorie, l'ufficio competente provvede, ove necessario, ad acquisire dalle Amministrazioni interessate le informazioni utili al computo dei criteri di valutazione. In caso di mancata o ritardata trasmissione da parte dell'Ente interessato, al personale è chiesta una autodichiarazione sostitutiva al fine di non pregiudicare la posizione dei singoli. Le autodichiarazioni sostitutive sono soggette a verifica nei termini di legge.
6. Alle graduatorie formulate per ciascuna area viene data evidenza pubblica tramite la pubblicazione del relativo decreto di approvazione sul sito istituzionale di ARS e tale pubblicazione ad ogni titolo deve intendersi come sostitutiva della comunicazione al personale interessato.
7. L'esito della procedura selettiva ha vigenza limitata al solo anno 2024. Le PEO sono attribuite d'ufficio, a seguito delle graduatorie formulate come sopra descritto e nei limiti dei contingenti e del finanziamento previsto. Non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva.
8. All'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree sono destinate risorse stabili già presenti nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2024 come sopra quantificato in via preventiva, ed in particolare per l'anno 2024, saranno destinate le risorse necessarie alla effettuazione selettiva di progressioni economiche all'interno delle aree, rivolte al personale in possesso dei requisiti di accesso definiti, da attribuirsi ad un contingente di personale non superiore al 50% delle/dei potenziali aventi titolo per ciascuna area di appartenenza.
9. Sono definiti per l'anno 2024, i contingenti dei passaggi da effettuare per ciascuna distinta area (Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevate Qualificazioni), nei limiti delle risorse di cui al successivo comma, al fine di consentire all'Amministrazione di avviare le procedure selettive per la formazione delle graduatorie e di assicurare, pertanto, l'attribuzione della progressione economica con decorrenza 01/01/2024, i seguenti contingenti, determinati sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione:

<b>CONTINGENTI 2024</b>		
<b>Area</b>	<b>Aventi titolo</b>	<b>Contingenti</b>
Operatori esperti	2	1
Istruttori	16	7
Funzionari ed EQ	27	7
Totale	45	15

10.E' destinato all'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2024 un importo massimo stimato in € 17.100,00, inclusi nell'importo delle risorse destinate ai differenziali stipendiali nella destinazione in via preventiva delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2024, da quantificare definitivamente sulla base dei contingenti di cui al precedente comma e degli esiti delle procedure selettive.